



VIALE DELLA LIBERTA', 61 – 81016 – PIEDIMONTE MATESE (CE)
CODICE FISCALE 82000610616 – TEL. 0823 911446
PEC SANNIOALIFANO@PEC.IT – EMAIL INFO@SANNIOALIFANO.IT
SITO INTERNET WWW.SANNIOALIFANO.IT



REGOLAMENTO IRRIGUO

Adottato dal Consiglio dei Delegati con deliberazione n°04/24 del 05.03.2024

I N D I C E

- Parte 1^ Comprensori irrigui e catasto irriguo consortile**
- Parte 2^ Norme per la distribuzione irrigua**
- Parte 3^ Norme comuni d'utenza e di polizia**
- Parte 4^ Norme per la manutenzione ed esercizio - contributi -**
- Parte 5^ Disposizioni finali e transitorie**

REGOLAMENTO IRRIGUO

PER LA UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE A SCOPO IRRIGUO NEL COMPENSORIO

PARTE 1[^]

Compensori irrigui e catasto irriguo consortile

Art. 1

Costituiscono compensori irrigui i terreni che, in base alle previsioni dei progetti di opere pubbliche realizzate e da realizzare da parte del Consorzio, beneficiano o possono beneficiare del servizio irriguo.

Art. 2

Nell'ambito del catasto generale del Consorzio, i terreni indicati all'articolo precedente sono iscritti in uno specifico catasto irriguo consortile, e sono posti in associazione univoca ai nominativi delle persone fisiche o giuridiche che, a diverso titolo (es. proprietari, affittuari etc.), abbiano il diritto di utilizzare gli impianti irrigui consortili.

L'utilizzo dei suddetti impianti è, comunque, subordinato alla regolarità contributiva afferente agli immobili per cui si richiede, o già si usufruisce, del servizio irriguo, nonché alla incondizionata accettazione ed osservanza di tutto quanto disciplinato dal presente regolamento.

Art. 3

Ogni terreno interno ad un comprensorio irriguo è definito **irrigabile**. Esso è soggetto al pagamento, oltre che del contributo di bonifica e miglioramento fondiario (cod. trib. 630), anche delle spese di manutenzione delle opere irrigue, se presenti, e delle spese generali conseguenti (cod. trib. 642), che farà carico al proprietario del fondo, ovvero all'intestatario delle ditta catastale di riferimento.

Nel caso in cui un terreno irrigabile venga **irrigato**, esso sarà soggetto anche alle spese di esercizio e di distribuzione della risorsa idrica, e delle spese generali conseguenti (cod. trib. 750), che saranno ad esclusivo carico del richiedente il servizio irriguo, sia esso proprietario del fondo o conduttore o affittuario del medesimo, ovvero titolare di diritti reali provati per mezzo di documentazione ritenuta idonea dal Consorzio.

Tale richiedente si definisce UTENTE IRRIGUO.

Art. 4

Mentre il catasto consortile, compreso quello irriguo, viene periodicamente aggiornato d'ufficio a cura del Consorzio, per confronto con i dati desunti dalla Agenzia del Territorio, ovvero su richiesta degli interessati, gli elenchi delle utenze

irrigue (utenti irrigui) vengono aggiornati solo su richiesta degli interessati, previa esibizione dei documenti probatori.

Art. 5

Le richieste di rettifica e/o di variazione da parte degli interessati vanno fatte con domanda indirizzata al Consorzio, presso la sua sede di Piedimonte Matese, recante la firma, le generalità complete e il recapito dell'istante, e gli elementi su cui la richiesta si basa. Le rettifiche e/o le variazioni disposte dal Consorzio in esito alle richieste pervenute saranno comunicate al firmatario della domanda con lettera raccomandata o a mezzo fax o con altro mezzo di comunicazione con avviso di ricevimento.

Art. 6

A misura che, in dipendenza dell'esecuzione di opere di completamento e di ampliamento della rete irrigua, la superficie dei comprensori irrigui viene ampliata, il Consorzio provvede alla corrispondente iscrizione dei nuovi terreni beneficiari nel catasto irriguo consortile.

PARTE 2^

Norme per la distribuzione irrigua

Art. 7

La distribuzione dell'acqua per uso irriguo nei comprensori, di norma, ha inizio dal primo maggio e termina il trenta di settembre di ciascun anno, fatte salve eventuali variazioni dovute all'andamento stagionale disposte, a giudizio insindacabile, dall'Amministrazione consortile.

Art. 8

La distribuzione dell'acqua agli utenti avviene in quantità, tempo e durata fissati dal Consorzio in funzione delle disponibilità di acqua alla fonte di alimentazione, del tipo di impianto (ovvero delle caratteristiche e dei parametri irrigui di funzionamento degli impianti pubblici a servizio dei diversi comprensori), e degli ulteriori fattori di ordine pedologico, agronomico e meteorologico, incidenti sull'esercizio irriguo.

Art. 9

La irrigazione dei fondi che ricadono nei comprensori irrigui serviti sarà autorizzata dall'Amministrazione consortile solo previa compilazione e sottoscrizione, da parte degli utenti, entro i termini stabiliti dalla Deputazione Amministrativa del Consorzio, di un apposito modulo-domanda, che rappresenta il contratto tra il Consorzio (in qualità di erogatore del servizio irriguo) e l'utente (in qualità di fruitore del medesimo), all'uopo predisposto dal Consorzio e messo a disposizione degli stessi. La domanda e l'autorizzazione del Consorzio avranno efficacia fino a revoca o disdetta o presentazione di altra domanda sostitutiva.

Gli utenti che avranno fatto pervenire al Consorzio le domande d'irrigazione oltre il termine stabilito dal Consorzio, e che fruiranno del servizio irriguo, verranno iscritti a ruolo con un contributo maggiorato del 5%, mentre le disdette non saranno più accolte per l'anno in corso.

In mancanza di domanda espressa di variazione entro il 28 febbraio o altro termine fissato dalla Deputazione Amministrativa per l'anno di riferimento, il Consorzio procederà d'ufficio ed emetterà il ruolo di contribuenza sulla scorta degli atti presenti presso il catasto irriguo consortile, costituiti dalle domande pregresse (per il comprensorio della Valle Telesina) o dai dati pregressi riferiti alle superfici irrigabili, che verranno assunte come superfici irrigate (per il comprensorio del Sannio Alifano).

Art. 10

La distribuzione dell'acqua agli utenti, sulla scorta della programmazione di cui al precedente art. 7, può avvenire, a seconda dei casi:

- *a turno e orario*, quando la consegna dell'acqua a ciascun utente viene effettuata a intervalli di tempo assegnati (turni), con portata costante (corpo d'acqua distributivo) e durata stabilita (orario);
- *a domanda*, in cui, fermo restando il vincolo di non poter prelevare una portata maggiore del modulo assegnato (corpo d'acqua distributivo), viene lasciata agli utenti la libertà di effettuare la bagnatura dei campi in orari ed in tempi non obbligati [attuabile solo con rete tubata in pressione e tariffazione binomia, a consumo, di cui all'art. 40];
- *a prenotazione*, quando, in funzione delle possibilità consentite dall'impianto irriguo in un determinato momento del periodo irriguo, la consegna dell'acqua a ciascun utente viene autorizzata secondo la richiesta pervenuta (prenotazione), con modulo assegnato (corpo d'acqua distributivo), tempo e durata stabilita (orario).

Modalità della distribuzione turnata (a turno e orario)

Art. 10.1

La distribuzione dell'acqua agli utenti con il metodo turnato avviene secondo un quadro orario all'uopo predisposto dal competente ufficio consortile, nell'ordine secondo il quale si succedono i manufatti di consegna lungo la rete di dispensa. Finito il turno, la distribuzione sarà ripresa nello stesso ordine.

Art. 10.2

Eventuali variazioni al "quadro orario" turnato dovranno essere richieste dagli utenti con istanza scritta al Consorzio. Il competente ufficio consortile potrà ammettere la richiesta variazione qualora questa non porti pregiudizio ai contenuti e al Consorzio. Nel caso di domande di variazione tra loro concorrenti, avrà prevalenza il maggior interesse del Consorzio

Modalità della distribuzione programmata (a prenotazione)

Art. 10.3

Per la irrigazione dei fondi, gli utenti, prima dell'effettiva utilizzazione dell'acqua, devono effettuare la domanda di prenotazione secondo modalità fissate dall'Amministrazione del Consorzio e rese note agli stessi con le più diffuse forme di comunicazione.

Art. 10.4

L'irrigazione dei fondi da parte degli utenti dovrà avvenire secondo le condizioni e i termini stabiliti dal competente ufficio consortile con l'atto di accettazione della domanda di prenotazione.

Art. 11

L'acqua viene consegnata ai singoli utenti, in ragione della superficie da irrigare, ai manufatti costruiti dal Consorzio lungo la rete di dispensa.

Ogni utente ha diritto, di regola, ad un manufatto di consegna ("bocchette" per reti di canali a pelo libero, "idranti" o "gruppi di consegna automatizzati" per reti di condotte in pressione), anche se la proprietà è costituita da più poderi contigui. Tuttavia, nel caso di piccoli appezzamenti, ovvero quando, a seguito di divisioni di proprietà, i fondi non siano direttamente serviti da un manufatto di consegna, gli utenti dei fondi vicini sono tenuti a consentire il passaggio delle attrezzature mobili necessarie per addurre l'acqua ai fondi degli utenti cointeressati, nel rispetto anche delle norme del codice civile in materia di servitù coattive di acquedotto.

Quando non vi sia pregiudizio per i contenuti e per il Consorzio, può essere permessa, sulla rete di distribuzione, la costruzione di altri manufatti di consegna "privati" - e delle opere connesse - tali da consentire prelievi autonomi ai singoli utenti ovvero punti di consegna più confacenti alle esigenze aziendali; questi saranno realizzati a cura e spesa dei richiedenti, sotto il controllo del competente ufficio consortile. La concessione di manufatti privati di consegna, a seguito di richiesta scritta al Consorzio da parte degli utenti interessati, detterà le condizioni specifiche che gli stessi saranno tenuti ad osservare, a pena di revoca.

Art. 12

È in facoltà di ogni utente di chiedere varianti nell'uso dell'acqua, sia da fondo a fondo che da manufatto di consegna a manufatto di consegna, sempre nell'ambito di terreni iscritti al catasto irriguo consortile.

Tali domande dovranno essere richieste dagli utenti con istanza scritta al Consorzio e saranno ammesse, sempre che non portino pregiudizio ai contenuti e al Consorzio, se prodotte in termini compatibili con le esigenze del servizio irriguo. Esse dovranno essere rinnovate ogni anno nei termini sopra indicati.

E' consentito, altresì, ai consorziati che abbiano più gruppi di consegna in uno stesso comizio, posti sulla stessa linea, prelevare l'intera dotazione di acqua da uno o più gruppi di consegna dopo aver ricevuto l'autorizzazione dal personale del Consorzio.

Art. 13

Nei comprensori irrigui serviti da reti a pelo libero con distribuzione *turnata* l'irrigazione avverrà nei termini stabiliti agli artt. 10.1 e 10.2; nel caso di distribuzione *programmata*, gli utenti utilizzeranno l'impianto irriguo nei termini e secondo le modalità accordate dal Consorzio, tenuto conto della prenotazione effettuata e delle possibilità tecniche consentite, di volta in volta, dall'impianto stesso.

In ogni caso, l'assegnazione e la distribuzione dell'acqua verrà effettuata secondo il criterio ora/ettaro irrigato, applicato dal Consorzio:

- sulla scorta di valori predeterminati dei fabbisogni irrigui, stimati dal Consorzio con metodi empirici ed eventualmente differenziati in funzione delle colture impiantate sui fondi e dei mesi della stagione irrigua;
- in funzione dei reali fabbisogni irrigui delle colture, stimati dal Consorzio con metodi scientifici e riferiti, di volta in volta, ai distinti momenti irrigui stabiliti nel turno o programmati.

Art. 14

I comprensori irrigui serviti da reti tubate in pressione con distribuzione *a domanda*, sono suddivisi in unità irrigue (comizi) formate anche da più proprietà, a monte delle quali vengono, di norma, installati, in un apposito manufatto di consegna (gruppo di consegna comiziale), un'apparecchiatura di intercettazione, un misuratore e un limitatore di portata.

A ciascuna unità irrigua viene assegnata una portata massima, costituita da uno o più moduli, in ragione della superficie del comizio e degli altri parametri irrigui tenuti in conto dal Consorzio.

Nell'ambito del comizio gli utenti si accorderanno per l'utilizzazione in comune della rete di distribuzione e dei relativi manufatti di consegna, nell'ambito della portata massima resa disponibile dal limitatore.

Art. 15

Nei comprensori irrigui serviti da reti tubate con distribuzione *turnata*, fermo restando quanto definito all'art. 17, l'irrigazione avverrà nei termini stabiliti agli artt. 10.1 e 10.2.

Nel caso di comprensori irrigui serviti da reti tubate in pressione con distribuzione *programmata*, fermo restando quanto definito all'art. 17, gli utenti utilizzeranno l'impianto nei termini e secondo le modalità accordate dal Consorzio, tenuto conto della prenotazione effettuata e delle possibilità tecniche consentite, di volta in volta, dall'impianto irriguo.

Nei casi in cui gli idranti aziendali o i manufatti comiziali siano muniti di "gruppi di consegna automatizzati", l'intervento irriguo avverrà per il tramite di apposite "tessere elettroniche di prelievo", preventivamente consegnate agli utenti.

In ogni caso, l'assegnazione e la distribuzione dell'acqua verrà effettuata secondo il criterio ora/ettaro irrigato o volume/ettaro irrigato, applicato dal Consorzio:

- sulla scorta di valori predeterminati dei fabbisogni irrigui, stimati dal Consorzio con metodi empirici ed eventualmente differenziati in funzione delle colture impiantate sui fondi e dei mesi della stagione irrigua;
- in funzione dei reali fabbisogni irrigui delle colture, stimati dal Consorzio con metodi scientifici e riferiti, di volta in volta, ai distinti momenti irrigui programmati.

Art. 16

Il Consorzio ha la facoltà insindacabile di modificare, in base alle esigenze del servizio, la dotazione idrica assegnata e la durata giornaliera dell'esercizio irriguo dandone tempestiva comunicazione agli utenti.

Art. 17

Quando per eventi di carattere eccezionale o di forza maggiore il Consorzio si trovi nella necessità di ridurre la portata delle condotte principali allo scopo di ripartire, nel tempo, le riserve accumulate, il Consorzio stesso adotterà nel corso dell'irrigazione quei provvedimenti che riterrà più idonei a ripartire la conseguente carenza idrica fra gli utenti senza che gli stessi abbiano diritto a risarcimento o indennizzi, a qualsiasi titolo.

Art. 18

Il Consorzio, quando causa di forza maggiore o esigenze di funzionamento della rete di distribuzione - compreso il caso di rottura o avaria della rete stessa - lo rendano necessario, può ridurre o sospendere temporaneamente la distribuzione dell'acqua, senza che gli utenti abbiano diritto a risarcimenti o indennizzi a qualsiasi titolo.

In ogni caso, il Consorzio si adopererà affinché la perdita d'acqua sia, nei limiti del possibile, ricompensata agli utenti mediante un programma di irrigazione speciale e provvisorio, redatto in modo tale che la perdita sia ripartita il più equamente possibile fra tutti gli utenti a valle del punto di rottura o di avaria.

PARTE 3[^]

Norme comuni d'utenza e di polizia

Art. 19

Nelle ore fissate dall'orario di distribuzione ovvero di prenotazione, ciascun utente è obbligato a ricevere l'acqua sul fondo al quale viene destinata e al punto di consegna prestabilito.

Art. 20

Ciascun utente deve impegnarsi a sorvegliare affinché non avvengano fughe di acqua dai manufatti di consegna o dalla rete di distribuzione che attraversa il suo fondo nelle ore in cui l'acqua compete ad altri.

Egli ha il diritto di vigilare, durante il suo orario di dispensa, affinché non avvengano fughe o sottrazioni di acqua in suo danno.

Art. 21

Gli utenti sono responsabili del razionale uso dell'acqua per l'irrigazione dei propri fondi e dei danni arrecati a terzi durante il turno irriguo (ad esempio danni alle colture del fondo contiguo, sedi stradali etc., investite dall'acqua di irrigazione); pertanto, essi devono utilizzare correttamente la dotazione idrica assegnata, predisponendo preventivamente il terreno da irrigare e le relative attrezzature.

Art. 22

E' fatto obbligo a tutti gli utenti di attenersi scrupolosamente all'osservanza dell'orario di consegna; di non provocare perdite di tempo dannose nel cambiamento della consegna dell'acqua da un utente all'altro; di essere solleciti a prepararsi in tempo utile per iniziare l'irrigazione nell'ora assegnata per turno o prenotazione ed utilizzare il tempo assegnato in maniera di cessare l'esercizio nel momento stabilito.

Art. 23

E' assolutamente vietata la cessione ad altri utenti, anche parziale, della dotazione idrica assegnata.

Chiunque farà cessione dell'uso dell'acqua sarà passibile di una contravvenzione commisurata agli importi stabiliti all'Art. 34, ferma restando la facoltà del Consorzio di procedere alla sospensione del servizio irriguo.

Art. 24

È in facoltà della Deputazione Amministrativa del Consorzio, senza pregiudizio degli utenti, di cedere l'acqua disponibile a chi ne facesse domanda per l'irrigazione di terreni al di fuori dei comprensori irrigui, a quelle condizioni che essa reputerà migliori nell'interesse del Consorzio.

Art. 25

Tutta l'acqua che scorre nella rete irrigua di adduzione e di distribuzione è di proprietà del Consorzio; quella che fuoriesce dal manufatto di consegna per l'irrigazione dei fondi privati compete alla gestione dell'utente.

Consegnata, pertanto, l'acqua all'utente, cessa da parte del Consorzio ogni responsabilità verso terzi, sia nei riguardi dell'irrigazione dei fondi sia nei riguardi degli scoli delle acque di risulta dell'irrigazione stessa.

Art. 26

Gli utenti che riceveranno in consegna dal Consorzio materiali, attrezzi ed altre apparecchiature necessarie per l'irrigazione dei fondi (ad es. paratoie di chiusura dei manufatti di consegna, tessere elettroniche di prelievo etc.), dovranno conservarle nel miglior modo possibile e riconsegnarle al Consorzio al termine della stagione irrigua.

In mancanza, tutte le spese sostenute dal Consorzio per riparazioni o sostituzioni delle cose consegnate cederanno a carico degli utenti consegnatari delle stesse.

Art. 27

Gli utenti sono responsabili dei danni da essi provocati alle opere irrigue insistenti sui loro o altrui fondi per effetto o a causa di lavorazioni ai terreni, di modifiche alla sistemazione idraulico-agraria e di lavori alle piantagioni.

Gli utenti che provocano danni agli impianti consortili hanno l'obbligo di avvertire immediatamente il competente ufficio consortile o il personale di campagna per gli opportuni provvedimenti. Le riparazioni verranno effettuate d'ufficio, con addebito delle relative spese agli utenti stessi, che resteranno anche responsabili dei danni diretti e indiretti provocati a terzi a causa del loro comportamento.

Tutti gli utenti sono obbligati, inoltre, a sorvegliare l'impianto irriguo, in collaborazione con il personale consortile, al fine di prevenire ed impedire che vengano effettuate manomissioni, usi impropri o arrecati danni ai materiali e alle opere consortili serventi all'irrigazione dei propri fondi.

L'inosservanza di tali norme rende i proprietari ovvero gli utenti responsabili in proprio dei danni stessi, da essi o da altri provocati; nel caso di manufatti o apparecchiature di uso comune di più utenti, questi ne risponderanno solidalmente nei confronti del Consorzio.

Art. 28

Su tutte le condutture, i manufatti ed ogni altra opera irrigua consortile nonché sulle aree espropriate o gravate soltanto da servitù in favore del Demanio Ramo Bonifiche, è vietato qualunque fatto ed opera, attività od uso che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza o la convenienza dell'uso a cui dette opere sono destinate.

Resta, in particolare, espressamente vietato:

- a) di eseguire lavori che danneggino le opere irrigue consortili;

- b) di porre a dimora piante che in qualsiasi modo rechino danno all'impianto irriguo; sono tollerate le piante esistenti, sempre che non rechino danno o pregiudizio all'esercizio irriguo e non ostacolino il libero deflusso delle acque;
- c) di manovrare senza autorizzazione o manomettere qualunque apparecchiatura o meccanismo di dispensa o regolazione delle acque irrigue;
- d) di utilizzare apparecchiature che alterino l'erogazione dei gruppi di consegna sia nella portata che nella pressione.

Le sanzioni per le violazioni delle suddette norme, che saranno irrogate secondo le procedure di cui agli articoli da 32 a 34, andranno da un minimo di € 100 ad un massimo di € 1.600 a seconda della gravità della violazione, fermo restando il diritto del Consorzio di ottenere il risarcimento degli eventuali danni subiti, diretti e indiretti, e la facoltà di procedere alla sospensione del servizio irriguo.

Art. 29

La spesa che si rendesse necessaria per lavori di modifica o demolizione di opere e piantagioni riconosciute dannose alla rete di distribuzione e alle apparecchiature irrigue consortili sarà a carico del proprietario delle cose da modificare o demolire; ove questi non vi provvedesse direttamente, il Consorzio interverrà d'ufficio con il proprio personale addebitando le spese al proprietario inadempiente con riscossione attraverso i ruoli di contribuenza irrigua.

Art. 30

Per la salvaguardia degli impianti irrigui consortili e per il buon funzionamento dell'esercizio irriguo il Consorzio avrà in servizio assistenti e guardiani idraulici investiti dell'autorità di guardia giurata.

Gli assistenti e i guardiani idraulici saranno coadiuvati, a seconda delle esigenze, da operai addetti sia alla manutenzione degli impianti che alla distribuzione della risorsa irrigua. Ad essi gli utenti debbono il dovuto rispetto con osservanza delle disposizioni che essi impartiranno per garantire l'integrità e il buon funzionamento degli impianti di irrigazione consortili e il corretto esercizio irriguo; pure ad essi gli utenti debbono far capo per eventuali controversie inerenti all'esercizio irriguo.

Art. 31

Gli utenti devono consentire l'accesso alla rete irrigua anche con mezzi meccanici al personale consortile preposto, per la verifica e i controlli in campo dei dati dichiarati dagli utenti nonché per tutte le necessità inerenti all'esercizio irriguo e per interventi manutentori. Essi avranno diritto ad essere indennizzati nel caso di danni arrecati alle colture e alle piantagioni, al di fuori delle fasce di terreno espropriate o asservite.

Nessun utente può ostacolare il personale consortile nel disimpegno delle proprie mansioni, pena la denuncia all'Autorità Giudiziaria. Eventuali inadempienze del personale addetto potranno formare oggetto di reclamo da presentare all'Amministrazione del Consorzio che deciderà nel merito.

Art. 32

Tutti i dipendenti del Consorzio, ed in particolar modo gli operai avventizi addetti alla gestione dell'impianto irriguo, sono tenuti a rispettare e a far osservare le disposizioni del presente Regolamento; in particolare, qualora abbiano modo di constatare abusi, essi devono direttamente intimare ai contravventori - se presenti - di desistere, riferendone in ogni caso, subito verbalmente e quindi per iscritto, all'Amministrazione consortile e al competente Ufficio Irrigazione del Consorzio che provvederà, sulla scorta di tali segnalazioni e per mezzo degli agenti giurati, a far elevare le contravvenzioni del caso, come di seguito precisato. Le violazioni delle norme stabilite dal presente Regolamento, ove il fatto non costituisca reato, saranno sanzionate con apposito verbale di contravvenzione, elevato dai guardiani idraulici consortili con autorità di guardia giurata, autorizzati ai sensi dell'art. 70 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e s.m.i., e trasmesso tempestivamente al Consorzio per i provvedimenti consequenziali. Copia del verbale verrà consegnata contestualmente al contravventore, se presente.

Art. 33

Il Presidente, esaminato il verbale, ratificherà il provvedimento disciplinare nei termini previsti dall'art. 34 e lo notificherà al contravventore.

Le contravvenzioni saranno rimosse dal Consorzio sotto forma di conciliazione, entro trenta giorni dalla data della notifica. Oltrepasato tale termine senza l'avvenuto pagamento della contravvenzione, essa verrà inserita nei ruoli esecutivi di contribuzione, maggiorata delle addizionali d'uso e degli interessi.

In ogni caso, l'erogazione della fornitura d'acqua potrà essere sospesa fino al pagamento della contravvenzione.

Art. 34

Per le seguenti infrazioni al presente Regolamento sono stabilite le sotto indicate contravvenzioni:

- a) da € 100 a € 200, qualora l'utente venga sorpreso a prelevare acqua dal manufatto di consegna in condizioni diverse da quelle prescritte dal Consorzio;
- b) da € 200 a € 400, qualora l'utente utilizzi la risorsa idrica concessa dal Consorzio per l'irrigazione di terreni non serviti dagli impianti consortili o ceda ad altri l'acqua di sua spettanza;
- c) da € 400 a € 800, qualora l'utente venga sorpreso ad irrigare abusivamente, con attingimenti non autorizzati dal manufatto di consegna o direttamente dalle vasche di compenso o dalla rete di adduzione o di distribuzione, terreni serviti dagli impianti consortili o esterni ai compresori irrigui.

In caso di recidiva, detti importi saranno raddoppiati.

In ogni caso, ferma restando la facoltà del Consorzio di procedere alla sospensione del servizio irriguo, resta sempre salva e impregiudicata al Consorzio la possibilità di richiedere anche il risarcimento degli eventuali danni subiti, diretti e indiretti, nonché la possibilità di comminare ulteriori, specifiche sanzioni per le infrazioni non previste dal presente Regolamento ovvero, per i casi più gravi, di ricorrere all'Autorità giudiziaria.

Per la custodia e la tutela delle opere irrigue di interesse collettivo e di quelle comunque in uso dell'Ente sono, inoltre, applicabili le vigenti disposizioni di polizia in materia di opere idrauliche e di bonifica.

Art. 35

L'utente, ricevuta la notifica del verbale di contravvenzione o dell'inserimento a ruolo della contravvenzione stessa, potrà, entro il termine di trenta giorni dalla notifica, proporre opposizione alla Deputazione Amministrativa del Consorzio che, nella prima adunanza successiva, lo esaminerà, con eventuale audizione dell'interessato, e provvederà a dare comunicazione scritta al ricorrente delle decisioni assunte.

Art. 36

Per tutti gli aspetti non definiti, in merito all'accertamento delle violazioni, al pagamento delle contravvenzioni, nonché ai poteri dei guardiani idraulici consortili con autorità di guardia particolare giurata, si applicano di diritto le norme previste dalla Legge Regionale n. 13 del 10 gennaio 1983 "Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati o subdelegati".

PARTE 4^

Norme per la manutenzione ed esercizio - contributi -

Art. 37

La manutenzione e l'esercizio della rete di distribuzione e delle apparecchiature irrigue viene fatta a cura del Consorzio ed a carico dei consorziati.

Le spese relative, detratti gli eventuali finanziamenti pubblici a sostegno della gestione, verranno ripartite tra i proprietari e gli utenti secondo i criteri stabiliti nel Piano di Classifica del Consorzio e nel presente Regolamento irriguo.

Art. 38

Prima dell'inizio della stagione irrigua, verrà predisposto dal Consorzio un *preventivo di gestione*, con determinazione dei corrispondenti contributi provvisori, contenente distintamente:

- quali **spese dirette o specifiche**:
 - a) spese di manutenzione degli impianti (> beneficio effettivo correlato al fondo servito) - cod. trib. 642;
 - b) spese di esercizio e di distribuzione della risorsa (riguardanti l'esercizio degli impianti> beneficio effettivo associato all'utente irriguo) - cod. trib. 750;
- quali **spese generali**:
 - c) le spese generali di funzionamento e gestione dell'Ente, riguardanti l'amministrazione, la direzione, i servizi tecnici, nonché quelli amministrativi generali svolti dal personale del Consorzio - cod. trib. 642 e 750 per le rispettive quote parti.

In particolare, alle spese di manutenzione vengono imputate le seguenti voci:

1. Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle traverse di derivazione e dei canali adduttori, delle condotte principali, delle vasche di compenso e degli impianti di sollevamento, delle reti di distribuzione e delle apparecchiature, comprese le relative forniture, i consumi (energia, mezzi, materiali, combustibili e lubrificanti) e gli ammortamenti dei macchinari e delle attrezzature;
2. Spese relative al personale di ufficio addetto all'irrigazione e specificamente alla sorveglianza e alla manutenzione degli impianti irrigui;
3. Spese relative al personale stagionale addetto alla manutenzione;
4. Spese per riparazioni, sostituzioni e ripristini per rotture e manomissioni agli impianti irrigui;
5. Spese per servizi (di officina, terzisti, etc.), noli e appalti.

Alle spese di esercizio e di distribuzione vengono ascritti:

1. Canoni governativi di concessione dell'acqua;
2. Spese relative al personale di ufficio addetto all'irrigazione e specificamente all'esercizio irriguo;

3. Spese relative al personale stagionale addetto alla distribuzione dell'acqua;
4. Spese relative alle forniture, ai consumi (energia, mezzi, materiali, combustibili e lubrificanti) e agli ammortamenti dei macchinari e delle attrezzature utilizzate per il controllo e l'organizzazione della distribuzione;
5. Consumi di energia elettrica per il funzionamento degli impianti e spese accessorie;
6. Spese di contenzioso e di risarcimento danni;
7. Spese per servizi (di officina, terzisti, assistenza tecnica all'irrigazione, etc.), noli e appalti.

Art. 39

Al termine di ciascuna stagione irrigua sarà compilato il *consuntivo di gestione* che terrà conto, a conguaglio, degli effettivi costi sostenuti e degli eventuali contributi pubblici effettivamente concessi quale concorso finanziario a sostegno della gestione stessa.

Art. 40

I preventivi e i consuntivi di gestione, redatti dal Capo Ufficio Finanziario e dal Capo Ufficio Irrigazione e visti dal Dirigente dell'Area Agraria, sentita la "Commissione per l'irrigazione", saranno approvati dalla Deputazione Amministrativa consortile.

Art. 41

Sulla base del preventivo di gestione sarà determinata la misura dei contributi provvisori di cui all'Art. 38, ovvero:

- i contributi di cui all'Art.38 punto a) e quota parte di c), saranno ripartiti fra tutti i consorziati (proprietari e/o conduttori-affittuari) i cui terreni ricadono nei comprensori irrigui, quindi serviti dagli impianti irrigui consortili, in funzione della superficie irrigabile, indipendentemente dall'utilizzazione dell'acqua a fini irrigui.
- i contributi di cui all'Art.38 punto b) e quota parte di c), saranno invece ripartiti fra tutti gli utenti che, sulla base delle domande irrigue presentate, ovvero di atti e documenti equivalenti presenti agli atti del Consorzio, utilizzano effettivamente l'acqua dell'impianto di irrigazione. Detti contributi saranno ripartiti in ragione della superficie effettivamente irrigata, eventualmente differenziati in funzione delle colture praticate, oppure in ragione del consumo irriguo, secondo le possibilità tecniche consentite dall'impianto e le determinazioni dell'Amministrazione dell'Ente.

Tutti i suddetti contributi provvisori saranno iscritti nei ruoli dell'anno di competenza, con riscossione a mezzo di avvisi volontari.

I risultati definitivi della gestione, formalizzati nell'apposito *consuntivo di gestione* approvato dalla Deputazione Amministrativa del Consorzio, potranno rettificare i contributi provvisori in precedenza emessi e saranno posti in riscossione, a consuntivo, possibilmente entro l'anno di competenza, mediante ulteriori avvisi

bonari (in presenza di regolarità contributiva), oppure mediante solleciti di pagamento o ruoli immediatamente esecutivi a mezzo cartella esattoriale, in caso di irregolarità nei pagamenti.

Eventuali conguagli a favore degli utenti saranno accreditati agli stessi nella fase di riscossione volontaria dei contributi dell'anno successivo; analogamente, resta nella facoltà della Deputazione Amministrativa del Consorzio la possibilità di addebitare agli utenti le differenze contributive tra la fase preventiva e quella consuntiva nella fase di riscossione dei contributi dell'anno successivo ovvero nei modi più consoni alle circostanze di volta in volta determinatesi.

Art. 42

Gli utenti morosi nel versamento dei contributi di irrigazione, oltre all'accollo degli oneri previsti dalla specifica normativa in materia di riscossione dei tributi, restano esposti al provvedimento di sospensione del servizio irriguo, che avverrà mediante lo svolgimento della seguente procedura.

L'utente non in regola con il pagamento dei contributi consortili verrà invitato dal Consorzio, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notificazione o mediante posta elettronica certificata, o con altro mezzo di comunicazione con avviso di ricevimento, a regolarizzare la propria situazione debitoria nei confronti dell'Ente.

Qualora, entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito, l'interessato non abbia provveduto al pagamento o fornito motivate ragioni della propria morosità, concordando con l'Amministrazione del Consorzio le possibili soluzioni, l'Amministrazione stessa dispone lo specifico provvedimento di sospensione che verrà comunicato all'interessato, nelle forme sopra indicate, e all'Ufficio Irrigazione. Quest'ultimo procederà, nei successivi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'utente interessato, senza ulteriore avviso, alla sospensione della erogazione dell'acqua con temporaneo distacco della fornitura, mediante sigillatura o asporto dei manufatti di consegna o, comunque, attraverso ogni intervento tecnico atto ad impedire l'utilizzo della rete irrigua dell'Ente.

Le spese per le operazioni di distacco saranno a carico esclusivo dell'utente moroso e verranno rimosse bonariamente o a mezzo ruoli, fatte salve e impregiudicate al Consorzio le azioni di legge per il recupero dei contributi arretrati e per la riscossione dei contributi di cui all'Art. 38 punto a) e relativa quota parte di c), che continueranno ad essere dovuti.

Qualora, nonostante il distacco della fornitura, l'utente dovesse, in qualsiasi modo, continuare ad utilizzare abusivamente l'acqua dell'impianto irriguo consortile, verrà denunciato all'Autorità Giudiziaria per furto d'acqua e subirà la sanzione massima prevista dall'Art. 34 per il prelievo abusivo dell'acqua di irrigazione, raddoppiata per recidiva.

Laddove invece l'utente, dopo il distacco, provveda a sanare la propria situazione debitoria, avrà diritto alla riattivazione della fornitura dell'acqua con ripristino delle opere di consegna, sempre con addebito e riscossione bonaria o a mezzo ruoli delle relative spese.

PARTE 5^

Disposizioni finali e transitorie

Art. 43

Per i terreni ricadenti nelle zone dei comprensori irrigui che saranno serviti da impianti collettivi la cui costruzione non sia stata ancora completata e collaudata, il Consorzio, ove sussista la disponibilità di acqua e la possibilità di distribuirla agli utenti serviti dalle opere già eseguite, si riserva la facoltà di concedere a titolo precario il prelevamento dell'acqua, addebitando, anche per le opere provvisorie, la relativa spesa a carico dell'utente interessato che ne abbia fatta richiesta.

Art. 44

Allo scopo di applicare il nuovo sistema tariffario introdotto da presente Regolamento in maniera uniforme e contemporanea in tutti i comprensori irrigui, gli Artt. 3 e 9 (solo per il comprensorio del Sannio Alifano), 38, 39, 40 e 41 (per tutti i comprensori) sono sospesi fino a quando il Consorzio non avrà redatto un nuovo "Piano di Classifica degli immobili consortili per il riparto della contribuenza", regolarmente approvato dalla Regione Campania ai sensi dell'art. 30 della L.R. 25 febbraio 2003, n. 4 e ss.mm.ii., che disciplini i tempi e le modalità di applicazione del sistema di riparto con tariffazione binomia. Nelle more, in entrambi i comprensori irrigui del Sannio Alifano e della Valle Telesina, continueranno ad essere applicati i sistemi tariffari previsti nei "Piani di classifica" vigenti, con le modalità attuali.

Il Presente Regolamento si compone di numero 18 pagine numerate progressivamente dalla n°01 alla n°18 contenenti numero 44 articoli numerati progressivamente dal n°01 al n°44.

*** **

IL PRESIDENTE
Franco Della Rocca